

(N. 1589)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e giustizia

(MORO)

di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri

(SEGNI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1956

Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - La legge 1° maggio 1955, n. 318, ha attribuito al personale in attività di servizio delle Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato — così come era stato fatto per il restante personale statale — un assegno integrativo netto in misura variante da un minimo di lire cinquemila ad un massimo di lire sessantamila.

Dopo l'emanazione del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglomeramento totale del trattamento economico del personale statale, decreto che come è noto non riguarda il personale delle Magistrature e dell'Avvocatura, si rende necessario predisporre un analogo provvedimento onde sia attuato lo stesso trattamento a questo personale.

2. - A tale scopo è ordinato l'unito disegno di legge, il quale però è inteso anche ad adeguare il trattamento economico del personale delle Magistrature e dell'Avvocatura analogamente a quanto è stato fatto per il personale statale per effetto del citato decreto.

L'adeguamento viene disposto in attuazione del precetto costituzionale concernente l'autonomia dell'Ordine giudiziario e al fine di assicurare all'Ordine medesimo il prestigio e la indipendenza che sono assolute condizioni per il regolare funzionamento della giustizia.

Il nuovo trattamento è stabilito nell'articolo 1 del disegno di legge e risulta dalle tabelle 1 e 2 allo stesso allegate.

3. - L'articolo 2 prevede l'attribuzione al Primo Presidente della Corte di cassazione di un'indennità per spese di rappresentanza in misura superiore a quella attualmente stabilita. Una adeguata maggiorazione di tale indennità per il magistrato investito delle più alte funzioni è apparsa indispensabile avuto riguardo all'eccezionale rilievo delle funzioni stesse ed al fine di consentire che l'esercizio di esse si espliciti con la dignità voluta dal prestigio dell'Ordine e con quell'ampiezza che le crescenti esigenze anche dei rapporti con le Magistrature estere impongono.

4. - È sembrato nell'occasione necessario, per assicurare parità di trattamento, estendere al personale delle Magistrature e dell'Avvocatura alcune norme del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19 e precisamente (articolo 3 disegno di legge):

1) l'articolo 11 riguardante le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare;

2) l'articolo 12 relativo all'assegno personale previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe;

3) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, relativo alla quota di aggiunta di famiglia per la prima persona a carico.

5. - La materia del trattamento di quiescenza è regolata con separata legge, la quale viene presentata all'approvazione del Parlamento contemporaneamente a questa. Con la medesima legge sono dettate le norme per la rili-

quidazione delle pensioni a favore del personale già in quiescenza. L'articolo 4 del presente disegno di legge, nel prevedere quanto sopra, regola in via transitoria la materia sino alla applicazione della legge sopra detta.

6. - L'articolo 5 — che trova il suo parallelo negli articoli 246 dell'Ordinamento giudiziario e 14 della legge 24 maggio 1951, n. 392 — riafferma il principio che sono applicabili al personale delle Magistrature e dell'Avvocatura le norme generali degli impiegati dello Stato in quanto non contrarie ai rispettivi ordinamenti.

7. - L'articolo 6 contiene disposizioni dirette ad assicurare compensi adeguati ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione e ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura relativamente ai lavori degli scrutini a turno di anzianità per le promozioni medesime.

Di tali disposizioni è stata avvertita la necessità dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, il quale ha disciplinato nuovamente ed interamente la materia dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi nelle Amministrazioni statali: dalla sua applicazione, infatti, risulterà in pratica notevolmente peggiorato il trattamento che agli organi collegiali sopra specificati era assicurato nel vigore della precedente legge 4 novembre 1950, n. 888.

Invero, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, stabilisce che il compenso di lire 80 fissato per i componenti e i segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli per l'ammissione di personale di gruppo A o equiparato nelle Amministrazioni dello Stato, si applica anche « alle Commissioni giudicatrici di concorsi da qualunque legge previsti per *promozioni* o per *passaggi di ruolo* o gruppo nelle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo » (articolo 10).

L'articolo 1 dello stesso decreto stabilisce infine che i componenti e i segretari di Commissioni diverse da quelle di concorso sono

compensati con un gettone di lire 1000 per ogni seduta.

Per quanto concerne l'ordinamento della Magistratura, quindi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto n. 5 del 1956 dovrebbero avere applicazione anche nell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario, nonchè nei concorsi per titoli e negli scrutini a turno di anzianità per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione, nei quali, invece, secondo la legge del 1950, si corrispondeva il gettone di presenza (allora di lire 500) per ogni seduta.

L'innovazione non comporta conseguenze di rilievo relativamente all'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario.

Viceversa, l'innovazione stessa cagionerebbe un notevole peggioramento nel trattamento dei magistrati componenti degli organi collegiali (Commissioni di nomina ministeriale ovvero Consiglio Superiore della Magistratura) che, come si è già detto, provvedono all'espletamento dei concorsi per titoli e degli scrutini a turno di anzianità per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione.

Infatti, poichè in detti concorsi e scrutini ha luogo soltanto una valutazione dei titoli con esclusione di ogni esame scritto ed orale, dovrebbe essere corrisposto un compenso di lire 80 per ogni concorrente ammesso al concorso (articolo 4, terzo comma, del decreto 11 gennaio 1956, n. 5).

Ora, tale compenso risulta del tutto insufficiente nei concorsi e negli scrutini di cui trattasi, in cui il numero dei concorrenti è relativamente esiguo (poche centinaia al massimo), mentre notevolmente complessi sono i titoli da esaminare.

In base all'esperienza di molti lustri, si può affermare che, di regola, gli organi collegiali che procedono all'espletamento dei concorsi o degli scrutini non riescono ad esaminare i precedenti di carriera ed a valutare collegialmente i titoli di più di 4 concorrenti in media per ciascuna seduta (che si protrae talvolta per quattro ore). Pertanto, il compenso ragguagliato a lire 80 per ogni concorrente sarebbe l'equivalente di lire 320 per ogni seduta; molto meno di quanto (lire 500) per la medesima attività si percepiva in base alla legge del 1950; e appena un terzo di quanto percepiscono i componenti di altre Commissioni in base alla legge dell'11 gennaio 1956 ora in vigore.

Oltre alla obiettiva inadeguatezza del compenso in rapporto alla complessità dei lavori da espletare, è anche da tenere nel dovuto conto la circostanza che ai lavori stessi attendono magistrati di rango molto elevato: onde non pare possibile consentire che ad essi sia fatto un trattamento deteriore rispetto a quello riservato a tutti gli altri componenti di Commissioni giudicatrici di concorsi.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il mezzo più idoneo e, nello stesso tempo, più semplice, per rendere i compensi di cui trattasi adeguati, sia quello della corresponsione del gettone di presenza per ciascuna seduta nella stessa misura (lire 1.000) prevista in generale dall'articolo 1 del decreto n. 5 del 1956. La disposizione innovativa dovrebbe avere effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto 11 gennaio 1956, n. 5, e cioè dal 2 febbraio 1956.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per il personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, gli stipendi sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1956, nelle misure stabilite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, restando, dalla medesima data, soppresso l'assegno integrativo di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Art. 2.

La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione dalla tabella B allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392 è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1956, nella misura lorda di lire 1.800.000.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Al personale medesimo si applica, a decorrere dal 1° luglio 1955, la disposizione dell'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

Art. 4.

Con separata legge sono stabilite le norme sul trattamento di quiescenza del personale di cui all'articolo 1. Sino alla data di applicazione della predetta legge, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza per il personale cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1956 si considerano gli stipendi

stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge, ferma la disposizione dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 maggio 1951, numero 392, ed esclusa la corresponsione dell'assegno integrativo di cui all'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonché ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrata Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dalle annesse tabelle sono computabili in ragione del 70 per cento.

Art. 5.

Al personale di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, solo in quanto non siano contrarie ai rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la disposizione dell'articolo 1 dello stesso decreto si applica anche nei concorsi per titoli e negli scrutini a turno di anzianità per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-1957, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI			
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione	5.900.000	—	—	—
	Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	4.900.000	—	—	—
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	4.500.000	—	—	—
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	2.900.000	3.100.000	3.250.000	3.400.000
Magistrati di Tribunale	Giudici ed equiparati	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
	Aggiunti giudiziari	1.400.000	—	—	—
Uditori: lire 1.000.000, dopo 6 mesi lire 1.200.000					

TABELLA N. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO,
DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE
E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

STIPENDI ANNUI LORDI.

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato	4.900.000	—	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato	4.500.000	—	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali dello Stato	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
Primi Referendari del Consiglio di Stato, Primi Referendari <i>ad personam</i> della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.900.000	3.100.000	3.250.000	3.400.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato	2.400.000	—	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 1° classe, Procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.000.000	2.200.000	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2° classe, Procuratori dello Stato	1.800.000	2.000.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3° classe, Sostituti procuratori dello Stato	1.400.000	—	—	—
Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato	1.200.000	—	—	—